

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. L 334

24 dicembre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2827/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada 1
 - ★ Regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada 5
 - ★ Regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) 11
 - ★ Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie 13
 - ★ Regolamento (CEE) n. 2831/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri 22
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/795/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità 29

77/796/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori 37

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 ⁽²⁾ e (CEE) n. 515/72 ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che si dovrebbe porre rimedio ad alcune difficoltà di applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 apportandovi talune modifiche tali da non arrecare pregiudizio agli obiettivi di progresso sociale, di sicurezza stradale e di armonizzazione delle condizioni di concorrenza perseguiti nel settore dei trasporti su strada ;

considerando che per i veicoli sui quali è in funzione un apparecchio di controllo previsto dagli articoli 1 e 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽⁶⁾, il controllo dei periodi giornalieri di guida non deve essere completato da una limitazione della distanza giornaliera che tali veicoli possono percorrere ;

considerando che numerosi trasporti su strada all'interno della Comunità si svolgono utilizzando una nave traghetto o un convoglio ferroviario per una parte del percorso ; che occorre pertanto introdurre nel regolamento (CEE) n. 543/69, per quanto riguarda i riposi giornalieri e le pause, disposizioni appropriate a detti trasporti ;

considerando che per motivi di sicurezza della circolazione stradale deve essere fatto divieto di concedere premi in base alla distanza percorsa e/o al tonnellaggio trasportato, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale ;

considerando che è desiderabile prevedere, in una procedura comunitaria, la possibilità di derogare alle disposizioni del regolamento per taluni trasporti nazionali aventi caratteristiche particolari ; che occorre che in caso di deroghe gli Stati membri abbiano l'obbligo di organizzare un efficace controllo dei trasporti in questione e di assicurarsi che non venga compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale ;

considerando che qualora, anteriormente al 1° gennaio 1981, si manifestino gravi difficoltà nel settore dei trasporti oppure difficoltà capaci di alterare gravemente una situazione economica nazionale o regionale, deve essere possibile autorizzare gli Stati membri ad adottare misure in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 ; che tuttavia le deroghe accordate ai sensi del presente regolamento non dovranno essere applicate dopo il 1° gennaio 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 543/69 è così modificato :

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. C 6 del 10. 1. 1977, pag. 150.

⁽⁵⁾ GU n. C 297 del 16. 12. 1976, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

1. L'articolo 4 è modificato come segue :

— il punto 4 è da leggersi come segue :

« 4. veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco, della protezione civile, della protezione contro le acque, dei servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e della manutenzione della rete stradale, dei servizi telegrafici e telefonici, dei servizi postali per le spedizioni postali, nonché dei servizi radiofonici e televisivi e per l'individuazione di emittenti e riceventi televisivi o radiofonici ; o veicoli utilizzati da altre autorità pubbliche per servizi pubblici che non operano in concorrenza con trasportatori professionisti » ;

— il punto 5 è modificato come segue :

« 5. veicoli adibiti al trasporto di malati e di feriti nonché di materiale per un salvataggio e ogni altro veicolo speciale adibito ad usi medici » ;

— il punto 7 è redatto come segue :

« 7. trattori ed altre macchine adibiti esclusivamente ai lavori agricoli e forestali locali » ;

— sono aggiunti i punti seguenti :

« 8. veicoli per il trasporto di materiale per circhi o parchi di divertimento ;

9. carri attrezzi ».

2. All'articolo 6, il cui testo iniziale diventa paragrafo 1, è aggiunto un paragrafo 2 redatto come segue :

« 2. Il paragrafo 1 non è applicabile quando su tali veicoli è utilizzato un apparecchio di controllo, ai sensi dell'articolo 1 o dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5 ».

3. Gli articoli 9 e 10 sono soppressi.

4. È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 11 bis*

Quando nei trasporti di merci o di viaggiatori un membro dell'equipaggio accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, un riposo giornaliero può essere interrotto una sola volta, purché ricorrano le seguenti condizioni :

— la parte di riposo giornaliero fruita a terra può essere antecedente o successiva alla parte di

riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario ;

— il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco ; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco ;

— durante le due parti del riposo giornaliero il membro dell'equipaggio deve poter disporre di un letto o di una cuccetta ;

— qualora un riposo giornaliero venga così interrotto, esso è aumentato di due ore ;

— qualsiasi periodo trascorso a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario, non conteggiato come parte del riposo giornaliero, è considerato pausa ai sensi dell'articolo 8 ».

5. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 12*

1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, oltre che dei riposi giornalieri di cui all'articolo 11, di un riposo settimanale di almeno 29 ore consecutive che dovrà essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero.

2. Il riposo di cui al paragrafo 1 può essere ridotto ad un minimo di 24 ore consecutive, a condizione che al membro dell'equipaggio in questione sia accordato, nel corso della stessa settimana, un riposo equivalente alla riduzione.

3. Tuttavia, nel corso del periodo dal 1° aprile al 30 settembre, il riposo settimanale di cui al paragrafo 1 può essere sostituito, per i membri dell'equipaggio di veicoli destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori, da un riposo di almeno 60 ore consecutive, da godere interamente prima dello spirare di ogni periodo massimo di 14 giorni consecutivi. Tale riposo deve essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conforme all'articolo 11.

Il primo comma non si applica ai membri dell'equipaggio dei veicoli adibiti ai servizi regolari di trasporto dei viaggiatori ».

6. È inserita la sezione seguente :

« SEZIONE V bis

Divieto di concedere alcuni tipi di compensi

Articolo 12 bis

È vietato retribuire i membri dipendenti dell'equipaggio, neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze per-

corse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale ».

7. La prima frase del paragrafo 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla frase seguente :

« 1. Ciascuno Stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 12 nonché rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 ».

8. a) Il testo dell'articolo 14 bis diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo ed è così modificato :

al punto a), iii) le parole « e viceversa : » sono aggiunte dopo le parole « per i trasporti di latte dall'azienda alla latteria » ;

b) All'articolo 14 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 2. Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, accordare deroghe al presente regolamento per i seguenti trasporti nazionali :

- a) utilizzazione dei veicoli concepiti ed attrezzati per il trasporto di 15 persone al massimo, compreso il conducente ;
- b) utilizzazione dei veicoli sottoposti a prove su strade locali a scopo di riparazione o di manutenzione ;
- c) trasporto di animali vivi dall'azienda agricola fino ai mercati locali e viceversa, nonché trasporto di carcasse o di scarti di macellazione non destinati al consumo umano.

3. Gli Stati membri possono, previa autorizzazione della Commissione, accordare deroghe al presente regolamento per i trasporti e le utilizzazioni nazionali seguenti :

- a) utilizzazione dei veicoli specializzati per il servizio di mercati locali, per operazioni di vendita da porta a porta, per operazioni ambulanti di banca, di cambio o di risparmio, per l'esercizio del culto, per prestiti di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o per esposizioni ambulanti ;
- b) trasporto di latte dall'azienda alla latteria e viceversa.

Nell'adottare queste misure, la Commissione può precisare le condizioni e le modalità che ritiene necessarie per la loro applicazione.

4. Per consentire ai servizi di trasporto di fornire assistenza alla popolazione di zone specifiche in situazioni transitorie di emergenza, gli Stati membri possono, nell'ambito dei trasporti nazionali, accordare deroghe temporanee all'ap-

plicazione delle sezioni IV e V. Essi notificano immediatamente le misure adottate alla Commissione, che può modificarle o annullarle.

5. Quando si accorda una deroga al presente regolamento, gli Stati membri adottano contemporaneamente le misure idonee a garantire un efficace controllo di tali trasporti e per fare in modo che non vi sia infrazione delle norme in materia di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale ».

Articolo 2

1. Qualora l'applicazione degli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 543/69, provochi, durante i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gravi difficoltà nel settore dei trasporti oppure difficoltà capaci di alterare gravemente una situazione economica nazionale o regionale, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia comportanti deroghe a questi articoli per i trasporti nazionali sul suo territorio.

2. A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce immediatamente le deroghe che ritiene necessarie precisandone le condizioni e le modalità di applicazione che devono comportare un programma di ritorno progressivo e regolarmente scaglionato alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69. Essa vigila nel contempo affinché non vi siano regressi rispetto a quanto già realizzato in pratica, in materia di protezione sociale e di sicurezza stradale, in applicazione della regolamentazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri delle deroghe da essa accordate e delle loro modalità di applicazione. Essa riferisce al Consiglio ogni sei mesi sulla situazione e sulle misure adottate affinché al termine del periodo di cui al paragrafo 1 tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 siano in vigore in tutti gli Stati membri.

4. Qualsiasi deroga accordata ai sensi del presente articolo cesserà di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2827/77 ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1787/73 ⁽⁶⁾ per quanto attiene alla costruzione ed all'impiego è necessario apportare a tale regolamento talune modifiche intese a rendere più preciso il testo e a mettere a profitto questa esperienza ;

considerando che, in caso di divergenze fra Stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli Stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi ;

considerando che è stato ritenuto auspicabile rinviare la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 per taluni veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1975 e, per i nuovi Stati membri, prima del 1° gennaio 1976 ;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del regolamento (CEE) n. 1463/70 ; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento del regolamento (CEE) n. 1463/70 al progresso tecnico ;

considerando che occorre adattare la versione inglese della lettera c), punto 1.2 del capitolo III dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 affinché essa sia in completa armonia con le altre versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1463/70 diventa paragrafo 1 dello stesso articolo e si aggiungono i paragrafi seguenti :

« 2. Tuttavia, gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 543/69.

3. Gli Stati membri possono, previa autorizzazione della Commissione, esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 543/69 ».

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

1. Salve le disposizioni dell'allegato VII, punto III, paragrafo 4, dell'atto di adesione, a decorrere dal 1° gennaio 1975, sono obbligatori il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo per i seguenti veicoli :

a) all'atto della loro messa in servizio, per i veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere da tale data ;

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 68.

(4) GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 5.

(5) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 1.

b) indipendentemente dalla data della loro immatricolazione, per i veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo sono obbligatori per gli altri veicoli.

3. Tuttavia, la data di cui al paragrafo 2 è rinviata al 1° luglio 1979 per i veicoli adibiti esclusivamente ai trasporti nazionali di merci non pericolose,

— che effettuano trasporti entro un raggio di 50 km dal luogo di servizio del veicolo, inclusi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, oppure

— il cui peso massimo autorizzato, compresi i rimorchi o i semirimorchi, non sia superiore a 6 tonnellate o il cui carico utile non sia superiore a 3,5 tonnellate ».

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 5

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 non sono applicabili ai membri dell'equipaggio dei veicoli che utilizzano un apparecchio di controllo conforme agli allegati I e II del presente regolamento ».

Articolo 4

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è completato dal comma seguente :

« Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello Stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale ».

Articolo 5

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

1. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 7 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assi-

curare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro della omologazione CEE.

2. Lo Stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell'omologazione, sono considerati non conformi al presente regolamento e ai suoi allegati o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3. Se lo Stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro Stato, i provvedimenti previsti nei suddetti paragrafi, salva l'applicazione del paragrafo 5.

4. Lo Stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento.

In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.

5. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano, tenendone informata la Commissione, per comporre la vertenza.

Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. La Commissione fissa il termine di entrata in vigore della sua decisione a seconda dei casi ».

Articolo 6

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo (i) appropriato (i) ».

Articolo 7

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati ».

Articolo 8

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal testo seguente :

2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare i fogli di registrazione per la durata di almeno un anno dalla data di utilizzazione ; i fogli relativi ad ogni membro dell'equipaggio dovranno essere esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo ».

Articolo 9

L'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è così modificato :

1. Il secondo periodo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente testo :

« Essi debbono in particolare :

- controllare la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale del paese d'immatricolazione del veicolo,
- provvedere ad azionare i dispositivi di commutazione che consentono di distinguere i seguenti gruppi di tempi da registrare :
 - a) tempo di guida
 - b) altri tempi di lavoro e tempi di presenza al lavoro
 - c) interruzioni di lavoro e tempi di riposo.

I gruppi di tempi di cui alla lettera b) possono essere registrati separatamente sul foglio di registrazione :

- operare i necessari cambiamenti dei fogli di registrazione nel caso di un equipaggio di più membri, in modo che le registrazioni di cui al

capitolo II dell'allegato I, punti 1), 2) e 3) vengano effettivamente riportate sul foglio di registrazione del membro dell'equipaggio in attività di guida ».

2. Al paragrafo 3, lettera d), sono soppressi i testi del secondo e terzo trattino.

3. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. L'apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate ».

4. Nel paragrafo 5, la cifra 14 è sostituita dalla cifra 7.

Articolo 10

All'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all'articolo 21 diventa riferimento all'articolo 23.

Articolo 11

Nel capitolo VI del regolamento (CEE) n. 1463/70 l'articolo 21 diviene articolo 23 ed è preceduto dalle seguenti disposizioni :

« Articolo 21

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 22

1. È istituito un comitato per l'adeguamento del presente regolamento al progresso tecnico, qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire

in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

5. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione ».

Articolo 12

Al capitolo I, lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 l'espressione « apparecchio montato a bordo di veicoli stradali » è sostituita dall'espressione « apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali ».

Articolo 13

Nel capitolo I, lettere d) ed e) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, l'indicazione « capitolo VI, lettera c) » è sostituita dall'indicazione « capitolo VI, paragrafo 4 ».

Articolo 14

Il capitolo III dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 viene modificato come segue :

1. Il testo della lettera a), punto 3.2 viene sostituito dal seguente testo :

« 3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio ».
2. Il testo della lettera a), punto 6.3 è soppresso.
3. Il testo della lettera b), punto 1.1 viene completato come segue :

« Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interi di chilometri ».
4. Il testo della lettera b) punto 1.2 viene sostituito dal seguente testo :

« 1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere una altezza apparente di almeno 4 mm ».

5. Alla lettera b) è aggiunto il punto seguente :

« 3. *Indicatore di tempo* (orologio)

L'indicatore di tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio e la lettura deve esserne sicura, facile e non ambigua ».

6. Alla lettera c), punto 1.1, la parola « esatta » è soppressa.
7. La versione inglese della lettera c), punto 1.2 è sostituita dal seguente testo :

« 1.2. The mechanism moving the record sheet must be such as to ensure that the latter moves without play and can be freely inserted and removed ».

8. Alla lettera c), punto 3.1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4 : 1 per qualsiasi forma del foglio di registrazione ».

9. Il testo della lettera c), punto 4.1 è sostituito dal testo seguente :

« 4.1. L'apparecchio di controllo deve essere costruito in modo che, eventualmente mediante la manovra di un dispositivo di commutazione, sia possibile la registrazione automatica e differenziata di quattro gruppi di tempi quali indicati all'articolo 17, compresa una separazione eventuale della categoria b) in due gruppi di tempi ».

10. Il testo della lettera e), punto 1 è sostituito dal testo seguente :


« 1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni :

- in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo "km",
- in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione "km/h",
- il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma " V_{\min} . . . km/h, V_{\max} . . . km/h". Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.

Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ».

11. Alla lettera e), punto 2 :

- al quarto trattino è soppressa l'espressione « con almeno due cifre dopo la virgola, e » ;
- è aggiunto il trattino seguente :
 - « — se la sensibilità dello strumento all'angolo di inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile sotto la forma :



dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo α ».

12. a) Il testo della lettera f), punto 1, a) è sostituito dal seguente testo :

« a) distanza percorsa : 1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ».

b) Il testo della lettera f), punto 1, b), è sostituito dal seguente testo :

« b) velocità : 3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ».

c) Il testo della lettera f), punto 2, a), è sostituito dal seguente testo :

« a) distanza percorsa : 2 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ».

d) Il testo della lettera f), punto 2, b), è sostituito dal seguente testo :

« b) velocità : 4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ».

e) Il testo della lettera f), punto 3, a), è sostituito dal seguente testo :

« a) distanza percorsa : 4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ».

f) Il testo della lettera f), punto 3, b), è sostituito dal seguente testo :

« b) velocità : 6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ».

Articolo 15

La sezione IV dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 è così modificata :

1. La prima frase del testo della lettera a), punto 1 è sostituita dalla frase seguente :

« 1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell'apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili ».

2. La seconda frase del testo della lettera a), punto 1 è sostituita dalla frase seguente :

« I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali ».

Articolo 16

Il capitolo V dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 è così modificato :

1. Il secondo periodo del primo comma del punto 3 è sostituito dal seguente testo :

« Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzati, che richiede una modifica della regolazione dell'installazione propriamente detta, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente ».

2. Al secondo comma del punto 3, la prima frase è così modificata :

« Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni : ».

3. Al secondo trattino del punto 3 viene soppressa l'espressione « con 3 decimali ».

4. Il testo del punto 4, a), viene sostituito dal seguente testo :

« a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non potere essere tolta senza distruggerne le indicazioni ; ».

Articolo 17

Il capitolo VI dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70 è sostituito dal seguente testo :

« VI. VERIFICHE E CONTROLLI

Gli Stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.

1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati

Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, lettera f), punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V, punto 4, f).

A tale scopo gli Stati membri possono istituire la verifica all'origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento e dai suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro mandatari.

2. Montaggio

All'atto del montaggio a bordo di un veicolo l'apparecchio e l'installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III, lettera f), punto 2.

Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall'officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.

3. Controlli periodici

- a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.

Saranno in particolare controllati :

- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio ;
- la presenza del marchio d'omologazione sugli apparecchi ;
- la presenza della targhetta di montaggio ;
- l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

— la circonferenza effettiva dei pneumatici.

- b) Il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III, lettera f), punto 3, relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno Stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.

4. Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova :

- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia ;
- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante ;
- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore ;
- movimento del veicolo : questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana ad una velocità di 50 ± 5 km/h ; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova ».

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2829/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il 1° luglio 1970, a Ginevra, l'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) è stato aperto alla firma fino al 31 marzo 1971, e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa; che dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica esso è entrato in vigore il 5 gennaio 1976;

considerando che l'AETS fissa talune condizioni di lavoro applicabili ai trasporti internazionali su strada effettuati tra gli Stati contraenti, condizioni che sono essenziali per la protezione sociale degli equipaggi e per la sicurezza stradale; che l'accordo è pertanto tale da creare, per i trasporti su strada effettuati tra i paesi europei, condizioni di lavoro uniformi, basate sul progresso sociale ed una maggiore sicurezza; che, inoltre, esso disciplina gli stessi settori del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2827/77 ⁽⁴⁾, e completa in tal modo opportunamente il regime interno della Comunità; che, per questo motivo, esso dovrebbe entrare in vigore al più presto in tutti gli Stati membri;

considerando che è opportuno porre in vigore l'AETS in modo da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 1978 al più tardi, l'applicazione uniforme delle sue disposizioni nell'insieme della Comunità agli equipaggi di tutti i

veicoli che effettuano trasporti internazionali tra gli Stati membri e Stati terzi che sono parti dell'accordo; che le disposizioni dell'accordo devono essere applicate, per quanto possibile, anche al traffico tra gli Stati membri e Stati terzi che non sono parti dell'accordo; che a tal fine è necessaria una modifica dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69;

considerando che, poiché la materia dell'AETS rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69, la competenza per negoziare e concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento; che le particolari circostanze dei negoziati relativi all'AETS giustificano tuttavia, a titolo eccezionale, una procedura secondo cui gli Stati membri della Comunità depositano separatamente gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendo nell'interesse e per conto della Comunità;

considerando che, per garantire nel traffico intracomunitario la preminenza del diritto comunitario, gli Stati membri devono far valere, al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, una riserva in base alla quale i trasporti internazionali tra gli Stati membri non vanno considerati trasporti internazionali ai sensi dell'accordo;

considerando che le possibilità previste dall'accordo stesso per le parti contraenti di concludere convenzioni bilaterali recanti deroga all'accordo stesso per quanto riguarda il traffico di frontiera ed il traffico di transito, rientra in linea di massima nella competenza della Comunità;

considerando che, se una modifica del regime interno della Comunità nel settore considerato richiede una corrispondente modifica dell'accordo, gli Stati membri procedono di comune accordo affinché tale modifica sia apportata nell'ambito dell'accordo e secondo la procedura ivi prevista,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69 è sostituito dal testo seguente :

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 14. 7. 1975, pag. 92.

⁽²⁾ GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

« Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada effettuati mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo per i tragitti effettuati all'interno della Comunità.

2. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1978 :

— l'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica ai trasporti su strada in provenienza e/o a destinazione dei paesi terzi parti dell'accordo, o in transito in tali paesi per l'intero tragitto, qualora i trasporti siano effettuati mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi.

— nel caso di trasporti in provenienza e/o a destinazione di un paese terzo effettuati mediante veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte dell'accordo, l'accordo si applica al tragitto effettuato all'interno della Comunità ».

Articolo 2

1. Ratificando l'AETS o aderendo ad esso, gli Stati membri, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio del 23 settembre 1974, agiscono per conto della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che, nel loro caso, la ratifica o l'adesione è stata effettuata conformemente al presente regolamento.

Le misure summenzionate sono attuate quanto prima e al più tardi il 1° gennaio 1978.

2. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono accompagnati dalla seguente riserva :

« I trasporti tra Stati membri della Comunità economica europea sono considerati trasporti nazionali ai sensi dell'AETS purché tali trasporti non transitino attraverso il territorio di uno Stato terzo parte contraente dell'AETS ».

3. Qualora modifiche delle disposizioni comunitarie in materia rendano necessario un adattamento dell'accordo, gli Stati membri avvieranno la procedura di emendamento prevista dall'articolo 23 del suddetto accordo.

Articolo 3

Gli accordi da concludere con i paesi terzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'AETS sono conclusi dalla Comunità. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta la regolamentazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'AETS.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'armonizzazione delle norme che disciplinano rapporti finanziari tra gli Stati e le aziende ferroviarie deve ispirarsi per quanto possibile ai principi applicabili in materia finanziaria e contabile alle imprese industriali e commerciali; che tale armonizzazione richiede l'adozione di misure necessarie per rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie;

considerando che la comparabilità dei conti annuali delle aziende ferroviarie deve contribuire a migliorare la trasparenza dei risultati finanziari di tali aziende e degli interventi finanziari dello Stato;

considerando che la comparabilità di tali conti annuali può essere realizzata mediante la trasposizione dei risultati annuali delle aziende ferroviarie in un quadro uniforme;

considerando che, al fine di progredire nella comparabilità e nella armonizzazione dei conti annuali delle aziende ferroviarie, è opportuno istituire un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione in questo campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie. Ai sensi del presente regolamento, per conti annuali si intendono lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite, stabiliti conformemente agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie :

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
- Danske Statsbaner (DSB)
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Coras Iompair Eireann (CIE)
- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)
- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR).

Articolo 3

Le aziende ferroviarie effettuano ogni anno, e per la prima volta per l'esercizio 1977, una trasposizione dei loro risultati annuali, stabiliti secondo le disposizioni nazionali in vigore, negli schemi dei conti annuali di cui agli allegati I e III.

Articolo 4

1. Lo stato patrimoniale è trasposto conformemente all'allegato I in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 34.

2. Il conto profitti e perdite è trasposto conformemente all'allegato III in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato IV.

3. Le aziende ferroviarie aggiungono note esplicative ai conti annuali trasposti. Tali note indicano in particolare :

- i divari che si producono rispetto alle voci della nomenclatura nell'elaborazione dei conti trasposti, le ragioni di tali deroghe e le loro possibili conseguenze sul livello di comparabilità dei conti trasposti ;
- i metodi di valutazione per le voci oggetto di una valutazione quali l'ammortamento, i lavori in corso e le immobilizzazioni.

Per raggiungere la comparabilità di cui all'articolo 1, la Commissione può chiedere ulteriori spiegazioni.

Articolo 5

1. Le aziende ferroviarie comunicano alla Commissione, entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio contabile considerato, i conti annuali trasposti di cui all'articolo 3.

2. Sei mesi dopo avere ricevuto le comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne presenta al Consiglio una sintesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Articolo 6

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione medesima nell'applicazione del presente regolamento.

2. Il comitato esprime il proprio parere su qualsiasi questione attinente ai problemi e alle soluzioni che si presenteranno per migliorare la comparabilità dei conti annuali trasposti e per progredire verso una maggiore armonizzazione delle contabilità delle aziende ferroviarie.

3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto da due rappresentanti per ogni Stato membro, designati dai rispettivi Stati membri. I membri del comitato possono farsi assistere dagli esperti da essi designati. Il comitato è convocato dalla Commissione, che ne assume la segreteria.

4. Dalla relazione che la Commissione invierà ogni due anni al Consiglio in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEE risulteranno le conclusioni dei lavori del comitato.

Articolo 7

Anteriormente al 1° gennaio 1983 la Commissione, in base all'esperienza acquisita e in relazione agli sviluppi del settore generale della contabilità, nonché tenendo conto del parere del comitato, presenterà eventuali proposte di modifica del presente regolamento e dei suoi allegati per migliorare la comparabilità dei conti annuali trasposti.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

ALLEGATO I
SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
<p>VALORI IMMOBILIZZATI</p> <p>Immobilizzazioni (cifre nette)</p> <p>10 Terreni e impianti fissi</p> <p>11 Materiale rotabile</p> <p>12 Altri materiali</p> <p>13 Immobilizzazioni in corso</p> <p>Altri valori immobilizzati</p> <p>14 Partecipazioni al capitale di altre imprese</p> <p>15 Prestiti a lungo termine</p> <p>16 Spese di emissione e premi di rimborso dei prestiti</p> <p>17 Valori immobilizzati vari</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p>	<p>Capitale proprio e riserve:</p> <p>00 Capitale</p> <p>01 Riserve</p> <p>02 Contributi alle spese d'investimento</p> <p>03 Accantonamenti</p> <p>04 Fondi a favore del personale</p> <p>05 Debiti finanziari a lungo termine</p> <p>— prestiti obbligazionari</p> <p>— prestiti presso lo Stato</p> <p>— altri debiti finanziari</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p>
<p>VALORI CIRCOLANTI</p> <p>Scorte</p> <p>20—21 (in magazzino e in corso di fabbricazione)</p> <p>Valori realizzabili</p> <p>30 Debitori</p> <p>41 Prestiti a meno di un anno</p> <p>42 Effetti da riscuotere</p> <p>45 Valori in portafoglio</p> <p>Valori disponibili</p> <p>43—46—47—48 Assegni da incassare, conti di assegni postali, banche, casse</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>Risultati</p> <p>06.1 Perdite degli esercizi precedenti</p> <p>07.1 Perdita dell'esercizio</p> <p style="text-align: right;">Totale dell'attivo</p>	<p>Debiti a breve termine</p> <p>31 Creditori</p> <p>40 Debiti finanziari a meno di un anno</p> <p>44 Effetti da pagare</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>Risultati</p> <p>06.0 Utili degli esercizi precedenti</p> <p>07.0 Utile dell'esercizio</p> <p style="text-align: right;">Totale del passivo</p>

ALLEGATO II

NOMENCLATURA DEI CONTI DI BILANCIO

CLASSE 0 — CONTI RELATIVI AL CAPITALE PROPRIO E AI DEBITI A LUNGO TERMINE

00 — Capitale

- Quote o azioni liberate non ammortizzate
- Quote o azioni liberate ammortizzate
- Quote o azioni non liberate
- Dotazioni o conferimenti dello Stato

01 — Riserve

Può comprendere le voci seguenti :

- Riserva legale
- Riserve statutarie
- Riserve di rivalutazione dell'attivo (aumenti di valore risultanti da rivalutazioni delle voci di bilancio)
- Altre riserve (comprendono l'ammortamento finanziario di prestiti per le aziende che hanno imputato sul conto profitti e perdite la parte capitale delle annualità di ammortamento dei prestiti)

02 — Contributi alle spese d'investimento

Partecipazione dello Stato o di terzi alla realizzazione di progetti di investimenti designati

03 — Accantonamenti

- Accantonamenti costituiti da talune aziende per finanziare la sostituzione delle loro immobilizzazioni, che sostituiscono l'ammortamento industriale
- Accantonamenti costituiti per coprire talune perdite e determinati oneri
- Fondi di assicurazione

04 — Fondi a favore del personale

In particolare, fondi pensione gestiti dalle aziende, quando non esistono casse pensioni autonome, e fondi di risparmio

05 — Debiti finanziari a lungo termine

Si tratta di debiti a più di un anno, che devono essere contabilizzati in valore di rimborso. Se del caso occorre indicare separatamente i debiti nei confronti di imprese al cui capitale l'azienda ferroviaria ha partecipazioni

CLASSE 1 — CONTI DI VALORI IMMOBILIZZATI

Le correzioni per svalutazione devono essere imputate ai sottoconti di ammortamento adeguati

10 — Terreni e impianti fissi

10.0 — *Valore d'acquisto o di ricostruzione* (comprese le eventuali rivalutazioni e i contributi a favore di terzi)

- Terreni (edificati e non edificati)
- Sterri e binari
- Opere d'arte
- Fabbricati
- Impianti fissi di trazione elettrica
- Impianti di sicurezza e di telecomunicazioni compresi i passaggi a livello ; non compresi i fabbricati
- Impianti vari

10.1 — *Ammortamenti*

11 — Materiale rotabile11.0 — *Valore d'acquisto o di costruzione*

- Motrici
- Veicoli rimorchiati per trasporto viaggiatori
- Veicoli rimorchiati per trasporto merci
- Materiale da trasporto su strada
- Materiale navale compresi i veicoli pneumosostentati
- Altri materiali compresi i contenitori

11.1 — *Ammortamenti***12 — Altri materiali** (compresi i mobili, le macchine, l'attrezzatura e i veicoli di servizio specializzati (automotrici per l'ispezione delle gallerie, automotrici per l'ispezione della catenaria, ecc.), le palette e gli attrezzi)12.0 — *Valore d'acquisto o di costruzione*12.1 — *Ammortamenti***13 — Immobilizzazioni in corso**

- Impianti fissi
- Materiale rotabile
- Altri materiali

14 — Partecipazione al capitale di altre imprese**15 — Prestiti a lungo termine** (prestiti a più di un anno). Se del caso occorre indicare separatamente i prestiti concessi a una impresa al cui capitale l'azienda ferroviaria ha partecipazioni**16 — Spese di emissione, premi di emissione e premi di rimborso dei prestiti** (per la parte non ancora ammortizzata)**17 — Valori immobilizzati vari** (brevetti, concessioni, licenze e altri diritti simili)**CLASSE 2 — CONTI DI SCORTE****20 — Scorte in magazzino o nei parchi**

- Valore d'acquisto o di costruzione
- Rettifiche per svalutazione

21 — Scorte in corso di fabbricazione o di riparazione**CLASSE 3 — CONTI DI TERZI****30 — Debitori** (fornitori, clienti, personale, Stato, filiali, associati o azionisti, altri debitori e conti d'attesa e di regolarizzazione)

- Valore nominale
- Rettifiche per svalutazione

31 — Creditori (fornitori, clienti, personale, Stato, filiali, associati o azionisti, altri creditori — compresi i depositi e le cauzioni ricevuti — e conti d'attesa e di regolarizzazione)**CLASSE 4 — CONTI FINANZIARI****40 — Debiti finanziari a meno di un anno****41 — Prestiti a meno di un anno**

- Valore nominale
- Rettifiche per svalutazione

- 42 — Effetti da riscuotere
 - Valore nominale
 - Rettifiche per svalutazione
 - 43 — Assegni da incassare
 - 44 — Effetti da pagare
 - 45 — Valori in portafoglio
 - Non compresi i titoli di partecipazione al capitale di altre imprese (vedi conto n. 14)
 - Valore d'acquisizione
 - Rettifiche per svalutazione
 - 46 — Conti di assegni postali
 - 47 — Banche
 - 48 — Casse
-

ALLEGATO III

SCHEMA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

I. Funzionamento generale

Oneri	Prodotti
60. Oneri di personale	70. Prodotti del traffico
61. Materie e prestazioni di terzi	0. Viaggiatori e bagagli
62. Imposte e tasse ⁽¹⁾	(a) per ferrovia
63. Stanziamenti per ammortamento	(b) su strada
64. Stanziamenti conti di accantonamento	(c) con altri mezzi di trasporto
65. Oneri finanziari	1. Merci
	a) per ferrovia
	i) treni e carri completi
	— traffico nazionale
	— traffico internazionale
	ii) collettame e colli
	— traffico nazionale
	— traffico internazionale
	b) su strada
	c) con altri mezzi di trasporto
	2. Traffico postale
	71. Prodotti finanziari
	72. Altri prodotti
	73. Contropartita degli oneri imputati su altri conti
	74. Compensazione e aiuti ricevuti sulla base
	0. del regolamento (CEE) n. 1191/69
	1. del regolamento (CEE) n. 1192/69
	2. del regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 3
	3. Altre compensazioni e aiuti
Totale degli oneri	Totale dei prodotti
91.0 Utile di gestione dell'esercizio	91.1 Perdita di gestione dell'esercizio

⁽¹⁾ Facoltativo, vedi allegato IV.

II. Ricapitolazione « Profitti e Perdite »

91.1 Perdita di gestione dell'esercizio	91.0 Utile di gestione dell'esercizio
91.3 Perdite eccezionali	91.2 Utile eccezionali
91.4 Imposte sulle società	91.5 Sovvenzione d'equilibrio
	— regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 4
	— altri
91.6 Utile di gestione dell'esercizio	91.7 Perdita di gestione dell'esercizio

ALLEGATO IV

NOMENCLATURA DEL CONTO « PROFITTI E PERDITE »

(vedi schema allegato III)

I. FUNZIONAMENTO GENERALE

CLASSE 6 — CONTI DI ONERI

- 60⁽¹⁾ — Oneri di personale : comprende gli elementi seguenti :
- Retribuzioni del personale in attività di servizio (comprese quelle che riguardano le immobilizzazioni, gli approvvigionamenti ed i lavori a favore di terzi)
 - Oneri di pensioni : ammontare delle pensioni erogate direttamente dalle aziende, previa deduzione dei contributi eventualmente versati dagli agenti in attività di servizio. Ammontare dei contributi versati dalle aziende a Casse pensioni autonome
 - Oneri sociali vari (prestazioni familiari, di sicurezza, di solidarietà, di formazione del personale)
- 61⁽¹⁾ — Materie e prestazioni di terzi : comprende gli elementi seguenti :
- Consumi di energia
 - Consumi di materie
 - Prestazioni di terzi
- } compresi quelli per le immobilizzazioni e i terzi
- Locazioni
 - Oneri vari (assicurazioni, indennità, forniture di acqua e di gas, e spese varie di gestione)
- 62⁽¹⁾ — **Imposte e tasse** — (IVA non deducibile e altre imposte e tasse ad eccezione delle imposte sulle società) le aziende che utilizzano questa voce devono indicare esplicitamente di quali tasse si tratta
- 63 — **Stanzamenti per ammortamento**
- 64 — **Stanzamenti conti d'accantonamento** (per talune perdite, oneri, assicurazioni e sostituzioni delle immobilizzazioni per talune aziende)
- 65 — **Oneri finanziari**

CLASSE 7 — CONTI DI PRODOTTI ⁽²⁾

- 70 — **Prodotti del traffico** (compresi i prodotti delle attività accessorie e ad esclusione dei trasporti in servizio)
- 70.0 — *Traffico viaggiatori e bagagli*
- (a) ferrovia
 - (b) strada
 - (c) altri mezzi di trasporto
- 70.1 — *Traffico merci*
- (a) ferrovia
 - i) treni e vagoni completi
 - traffico nazionale ⁽³⁾
 - traffico internazionale ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le imposte e le tasse sono riunite alla voce 62 con indicazione della loro natura o comprese nelle voci 60 e 61.

⁽²⁾ Tutti i prodotti si intendono tasse escluse (in particolare IVA esclusa).

⁽³⁾ Definizioni : — traffico nazionale di merci : tale espressione si riferisce ai trasporti il cui carico e scarico hanno luogo all'interno ;
— traffico internazionale di merci : tale espressione designa i trasporti il cui carico o scarico o entrambi hanno luogo in un paese straniero.

- ii) collettame e colli
 - traffico nazionale ⁽¹⁾
 - traffico internazionale ⁽¹⁾

(b) su strada

(c) con altri mezzi di trasporto

70.2 — *Traffico postale*

71 — **Prodotti finanziari** (interessi dei valori in portafoglio e dividendi dei titoli di partecipazione)

72 — **Altri prodotti**

72.1 — *Prodotti di opere e forniture per conto dello Stato* (investimenti nell'azienda)

72.2 — *Prodotti di opere e forniture per terzi*

72.3 — *Prodotti delle altre attività, compresi i canoni di affitto*

72.4 — *Prodotti vari*

73 — **Contropartita degli oneri imputati su altri conti** (in particolare, conti delle immobilizzazioni e degli approvvigionamenti)

74 — **Compensazioni e aiuti**

74.0 — *Compensazioni per obblighi di servizio pubblico* — regolamento (CEE) n. 1191/69

74.1 — *Compensazioni a titolo di normalizzazione dei conti* — regolamento (CEE) n. 1192/69 (conformemente alle disposizioni dell'articolo 10)

74.2 — *Aiuti* — regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 3

74.3 — *Altri aiuti e compensazioni* (oltre che le sovvenzioni d'equilibrio)

II. RICAPITOLAZIONE « PROFITTI E PERDITE »

CLASSE 9 — CONTI DI RISULTATI

91.0 — 91.1 — *Utile o perdita di gestione dell'esercizio*

91.2 — 91.3 — *Perdite e utili eccezionali*

(Voci in cui sono iscritte le somme — di una certa importanza — derivanti da avvenimenti od operazioni estranei all'attività normale dell'impresa e non destinati a ripetersi spesso)

91.4 — *Imposte sulle società* (imposte sugli utili e talvolta anche sui fondi propri)

91.5 — *Sovvenzione d'equilibrio*

— Regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 4

— Altri

Le imprese che determinano il risultato del conto « Profitti e perdite » prima di includere dette sovvenzioni possono indicarle in una nota separata

91.6 — *Utile dell'esercizio* } da trasferire al conto n. 07.0

91.7 — *Perdita dell'esercizio* } da trasferire al conto n. 07.1

⁽¹⁾ Definizioni : — traffico nazionale di merci : tale espressione si riferisce ai trasporti il cui carico e scarico hanno luogo all'interno ;
— traffico internazionale di merci : tale espressione designa i trasporti il cui carico o scarico o entrambi hanno luogo in un paese straniero.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una politica dei prezzi e delle condizioni di trasporto costituisce un aspetto importante della politica comune dei trasporti la cui instaurazione da parte degli Stati membri è prevista dal trattato e che, poiché il regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3181/76 ⁽⁴⁾, scadrà il 31 dicembre 1977, si dovrebbe garantire la continuità di una politica comunitaria in questo settore ;

considerando che un sistema unico in materia di formazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri può essere realizzato soltanto in maniera graduale, e parallelamente all'evoluzione dei mercati interessati ;

considerando che è pertanto opportuno, a titolo sperimentale, offrire agli Stati membri la possibilità di scegliere, in base ad un principio comune, tra un sistema di tariffe di riferimento non obbligatorio ed un sistema di tariffe a forcelle obbligatorio ;

considerando che in questo quadro la scelta di uno dei suddetti sistemi tariffari dovrebbe avvenire tenendo conto, come principio comune, delle peculiarità economiche e tecniche dei mercati dei trasporti interessati ;

considerando che le tariffe di riferimento, che costituiscono unicamente delle raccomandazioni in materia di prezzi, lasciano all'impresa di trasporto la responsabilità di convenire con il cliente il prezzo di trasporto in funzione della situazione del mercato e degli interessi reciproci delle parti ;

considerando che le tariffe di riferimento dovrebbero pertanto prendere in considerazione i costi delle corrispondenti prestazioni di trasporto onde sia possibile pervenire ad una formazione dei prezzi di trasporto che tenga conto della situazione economica dei trasportatori ;

considerando che per le tariffe obbligatorie a forcelle è opportuno riprendere le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 1174/68 ;

considerando che dovrebbe essere possibile seguire l'evoluzione dei prezzi effettivi nel quadro delle tariffe di riferimento o delle tariffe obbligatorie ;

considerando che appare utile che il comitato tariffario, composto da esperti governativi e presieduto dalla Commissione, abbia la possibilità di udire il parere di esperti degli ambienti economici interessati ;

considerando che, per quanto attiene alle misure di esecuzione del presente regolamento, è necessario predisporre un controllo efficace delle tariffe obbligatorie nonché sanzioni appropriate ;

considerando che il Consiglio dovrebbe deliberare non oltre il 31 dicembre 1982, alla luce dell'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del presente regolamento, sul regime ulteriore da applicare ai prezzi e alle condizioni di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci su strada per conto terzi tra gli Stati membri, compresi i trasporti delle merci disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, anche se, per una parte del percorso,

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. C 281 del 27. 11. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 13.

- il trasporto si effettua in transito attraverso un paese terzo,
- o se il veicolo contenente la merce è trasportato senza rottura di carico per mare, per ferrovia o su vie navigabili.

Articolo 2

1. I prezzi dei trasporti di cui all'articolo 1 sono regolati da un sistema di tariffe stabilite conformemente al presente regolamento.
2. Le tariffe sono sia di riferimento, sia obbligatorie.
3. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo circa l'applicazione, per il periodo di validità del presente regolamento, di questo o quel sistema tariffario, tenendo conto soprattutto delle condizioni economiche e tecniche del mercato dei trasporti di cui trattasi.

Con riserva dell'osservanza di questo principio :

- gli Stati membri possono mantenere tariffe obbligatorie dove, in virtù di un regolamento comunitario, siano state applicate tali tariffe ;
- gli Stati membri possono introdurre tariffe di riferimento dove non sia stata applicata alcuna regolamentazione tariffaria comunitaria.

Tariffe di riferimento

Articolo 3

Le tariffe di riferimento costituiscono raccomandazioni di prezzo. Esse forniscono indicazioni per la determinazione dei prezzi di trasporto, che gli utenti e le imprese di trasporto sono liberi di convenire, secondo la situazione del mercato ed il loro interesse particolare.

Articolo 4

1. Il sistema di tariffe di riferimento comporta tariffe bilaterali o multilaterali.
2. Le tariffe di riferimento sono stabilite sia sotto forma di tariffe di portata generale, sia sotto forma di tariffe speciali. Esse devono essere differenziate per quanto necessario onde tener conto delle particolarità delle varie prestazioni di trasporto nonché onde promuovere la formazione di prezzi dei singoli trasporti che non si discostino troppo dalle tariffe di riferimento.
3. Le tariffe di riferimento comportano listini di prezzi nonché tutte le altre regole necessarie al calcolo del prezzo di trasporto (prezzo del trasporto propriamente

detto e spese accessorie). Prima del 1° luglio 1978 la Commissione formula una raccomandazione concernente queste regole dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16.

Articolo 5

Le tariffe di riferimento sono fissate in modo da consentire l'applicazione di prezzi di trasporto che coprano i costi delle prestazioni corrispondenti, comprese le spese commerciali, nonché un equo utile per un'impresa di trasporto di merci su strada ben amministrata e razionalmente gestita.

Articolo 6

1. Le organizzazioni professionali delle imprese di trasporto di merci su strada degli Stati membri interessati fissano congiuntamente, nel corso di negoziati bilaterali o multilaterali, i progetti relativi all'introduzione o alla modifica delle tariffe di riferimento. La Commissione e gli Stati membri interessati possono partecipare, a titolo consultivo, a tali negoziati. Le organizzazioni professionali mettono a disposizione della Commissione e degli Stati membri in tempo utile tutte le informazioni necessarie alla loro partecipazione.

2. Le organizzazioni professionali precitate consultano le organizzazioni rappresentative degli utenti e degli ausiliari dei trasporti e trasmettono i progetti in questione, accompagnati dai pareri delle organizzazioni consultate, ai governi degli Stati membri interessati che, non appena li hanno ricevuti, ne informano la Commissione.

Entro sessanta giorni a decorrere dalla data del ricevimento del progetto, uno Stato membro interessato può opporsi all'introduzione delle misure. Anche la Commissione può, entro lo stesso termine, opporsi all'introduzione delle misure se esse sono incompatibili con il diritto comunitario. Se la Commissione o uno Stato membro interessato non si oppongono all'introduzione delle misure, le organizzazioni professionali di trasporto di merci su strada provvedono a pubblicarle nel loro bollettino tariffario e nella stampa specializzata.

In deroga a questa procedura, le disposizioni da adottare a norma dell'articolo 17 possono prevedere esplicitamente l'omologazione entro il medesimo termine della tariffa o della modifica tariffaria da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Qualora i negoziati per l'elaborazione o la modifica di una tariffa di riferimento non diano esito positivo,

un'organizzazione professionale interessata può sottoporre la questione al proprio Stato che ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

In tal caso e qualora uno Stato membro si opponga all'introduzione delle misure, gli Stati membri interessati possono adottare al più presto una decisione che viene notificata agli interessati, è oggetto di pubblicazione ufficiale e viene comunicata alla Commissione.

2. Se gli Stati membri interessati non giungono ad una decisione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, la Commissione è incaricata di risolvere la vertenza su richiesta di uno di tali Stati membri.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16, adotta una decisione che viene notificata agli interessati e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Di propria iniziativa, la Commissione può assegnare alle organizzazioni interessate un termine per la conclusione dei negoziati di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se allo scadere di tale termine i negoziati non hanno dato esito positivo, si applica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione può fissare un termine entro il quale gli Stati membri interessati devono prendere una decisione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma. Se alla scadenza di tale termine la decisione non è stata presa, si applica la procedura prevista al paragrafo 2.

Tariffe obbligatorie

Articolo 8

Le tariffe obbligatorie sono poste in vigore e pubblicate dalle autorità competenti degli Stati membri sotto forma di tariffe a forcelle. Le loro disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente regolamento.

Articolo 9

1. Le tariffe a forcelle ai sensi dell'articolo 8 sono definite ciascuna da un limite massimo e da un limite minimo. Lo scarto tra questi due limiti costituisce l'apertura della forcella.

2. L'apertura delle forcelle è fissata al 23 % del limite massimo della tariffa.

3. I prezzi per un determinato trasporto possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcelle corrispondente. Fatto salvo

l'articolo 14, è vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto situati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Articolo 10

1. Ciascuna tariffa obbligatoria è stabilita a partire da un prezzo di base situato al centro della forcella.

Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese eventualmente le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni d'impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione del mercato, e in modo da permettere ai trasportatori di ottenere un'equa remunerazione.

2. Le tariffe obbligatorie possono essere differenziate secondo le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, alle relazioni di traffico, ai termini di consegna, alle condizioni di tonnellaggio e alle categorie di merci.

Articolo 11

1. Le tariffe obbligatorie sono fissate o modificate di comune accordo dagli Stati membri direttamente interessati, cioè dagli Stati sul cui territorio si effettua il carico e lo scarico delle merci. La Commissione può partecipare, a titolo consultivo, a tali negoziati.

La Commissione può fissare un termine entro il quale gli Stati membri direttamente interessati devono prendere una decisione ai sensi del primo comma. Se alla scadenza di tale termine la decisione non è stata presa, si applica la procedura prevista all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

2. Ciascuno Stato membro mette in vigore dette tariffe entro un termine di due mesi a decorrere dalla conclusione dei negoziati per la fissazione o la modifica delle tariffe o, se del caso, a decorrere dall'espletamento della procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, uno Stato membro, per eliminare gli effetti delle fluttuazioni monetarie, può unilateralmente adattare verso l'alto le tabelle dei prezzi espressi nella sua moneta. Lo Stato membro in questione ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione almeno un mese prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 12

Le tariffe obbligatorie sono oggetto di pubblicazione ufficiale negli Stati membri interessati. Nella pubblica-

zione è indicata la data dell'entrata in vigore delle tariffe. Per quanto riguarda i prezzi, è obbligatoria soltanto la pubblicazione del limite massimo.

Articolo 13

1. Qualora i negoziati per l'elaborazione o la modifica di una tariffa obbligatoria non diano esito positivo, la Commissione è incaricata di risolvere la vertenza su richiesta di uno Stato membro.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16, adotta una decisione che viene notificata agli interessati e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La decisione della Commissione diventa esecutiva dopo un mese dalla data della pubblicazione, a meno che, nel frattempo, il Consiglio non venga interpellato da uno Stato membro in merito alla questione. In questo caso il Consiglio adotta, entro tre mesi a decorrere dal momento in cui viene interpellato, una decisione a maggioranza qualificata che viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, possono essere stipulati contratti particolari scritti tra un trasportatore e un altro contraente, comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti massimo e minimo delle forcelle.

La conclusione di tali contratti è ammessa alle condizioni seguenti :

- a) se esistono circostanze di cui non si sia tenuto conto all'atto della fissazione delle tariffe, segnatamente se i contratti particolari riguardano trasporti aventi caratteristiche tecniche specifiche o se corrispondono alle esigenze della concorrenza, ovvero se i medesimi vengono conclusi per una certa durata, e
 - la necessità di apportare speciali cure alle merci durante il trasporto,
 - la necessità di attrezzare il veicolo con impianti speciali,
 - la necessità di usare un veicolo speciale munito di particolari attrezzature permanenti,
- b) se i contratti particolari, quando essi comportino l'applicazione di prezzi di trasporto superiori al limite massimo delle forcelle, riguardano prestazioni di trasporto le cui caratteristiche tecniche occasionino costi notevolmente superiori ai costi medi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, sui quali sono basate le relative tariffe, specialmente nel caso in cui tali caratteristiche siano connesse con
 - la necessità di effettuare il trasporto a velocità notevolmente inferiore alla normale velocità di circolazione,
 - la richiesta da parte del mittente di un inoltro particolarmente celere,
 - la natura pericolosa o infetta delle merci,
 - il carattere di massa indivisibile o le dimensioni relativamente eccezionali delle merci, oppure

- la necessità di effettuare il trasporto a velocità notevolmente inferiore alla normale velocità di circolazione,
 - la richiesta da parte del mittente di un inoltro particolarmente celere,
 - la natura pericolosa o infetta delle merci,
 - il carattere di massa indivisibile o le dimensioni relativamente eccezionali delle merci, oppure
- c) se i contratti particolari, quando essi comportino l'applicazione di prezzi di trasporto inferiori al limite minimo delle forcelle, riguardano un tonnellaggio di almeno 500 tonnellate per ogni periodo di tre mesi.

Ad ogni modo, ciascun contratto particolare deve mantenere o migliorare i risultati finanziari di gestione del trasportatore.

2. Il trasportatore deve comunicare i contratti particolari immediatamente dopo la loro stipulazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, cioè dello Stato membro d'immatricolazione dei veicoli o dello Stato membro sul cui territorio ha luogo il carico delle merci, nel caso in cui lo Stato membro d'immatricolazione non sia quello sul cui territorio avviene il carico o lo scarico delle merci.

Alla trasmissione del contratto devono essere allegati tutti gli elementi che giustificano la stipulazione del contratto stesso ed i prezzi ivi convenuti.

3. Dette autorità inviano copia del fascicolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati, cioè dello Stato membro d'immatricolazione dei veicoli e di quelli sul cui territorio hanno luogo il carico e lo scarico delle merci.

4. Le autorità di cui ai paragrafi 2 e 3 procedono, sulla base del fascicolo comunicato, alle verifiche e indagini che ritengono opportune per controllare l'osservanza da parte dei contraenti delle disposizioni del presente regolamento.

5. Qualora le verifiche permettano di constatare un'infrangimento alle disposizioni del presente regolamento,

- le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono esigere, dai trasportatori i cui veicoli sono ivi immatricolati, che essi non eseguano per un periodo determinato alcun contratto particolare senza autorizzazione preliminare,
- le autorità competenti degli Stati membri interessati, oltre alle misure regolamentari che hanno facoltà di adottare, possono chiedere alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato l'applicazione delle misure di cui sopra. Quest'ultimo Stato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure eventualmente adottate.

6. Qualora il mercato dei trasporti di taluni prodotti sia in alcune relazioni perturbato, la stipulazione di ogni contratto particolare può essere soggetta, per un periodo determinato, all'approvazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio ha luogo il carico delle merci.

I governi degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le misure a tal fine necessarie.

Un mercato è considerato perturbato in particolare se il livello medio dei prezzi praticati durante un certo periodo è insufficiente ad assicurare la redditività di una impresa di trasporti correttamente gestita in condizioni normali d'impiego della sua capacità.

Disposizioni comuni

Articolo 15

1. Le imprese di trasporto sono tenute a comunicare alle autorità competenti degli Stati membri, a loro richiesta, le informazioni relative ai prezzi praticati nei trasporti internazionali di merci su strada. I governi degli Stati membri informano la Commissione delle conclusioni tratte da tali informazioni.

2. Allo scopo di migliorare la conoscenza dei mercati, possono essere effettuate indagini sui prezzi praticati per i trasporti di talune merci su relazioni di traffico importanti.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, stabilisce i programmi relativi alle comunicazioni previste al paragrafo 1 e alle indagini di cui al paragrafo 2, nonché le modalità della loro esecuzione; ciò su proposta presentata dalla Commissione e previo parere del comitato di cui all'articolo 16.

4. Le informazioni ottenute nel quadro dell'applicazione del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 16

1. Un comitato è istituito presso la Commissione per assisterla nell'esecuzione del presente regolamento e delle disposizioni che saranno adottate per la sua applicazione.

Il comitato,

- formula pareri nei casi espressamente previsti dal presente regolamento;
- redige per il 1° ottobre di ogni anno un rapporto sull'evoluzione dei prezzi e delle condizioni riscontrate nel precedente anno nel settore dei trasporti di merci su strada tra Stati membri;
- consiglia la Commissione, su sua richiesta, in tutte le questioni inerenti allo sviluppo del regime ulteriore dei prezzi in tale settore.

La Commissione può, nell'ambito del presente regolamento, consultare il comitato in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno.

I pareri del comitato devono essere motivati e devono essere resi entro il termine stabilito dal suo presidente. Essi sono adottati a maggioranza qualificata secondo le disposizioni previste dall'articolo 148, paragrafo 2, primo e secondo comma, primo trattino, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. Il comitato è composto da esperti governativi; ogni Stato membro designa al massimo due esperti. È presieduto da un rappresentante della Commissione, la quale provvede anche ai lavori di segreteria.

Il comitato è convocato dal suo presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di uno Stato membro. Il comitato può ascoltare rappresentanti dei trasportatori stradali professionali, degli utenti e degli ausiliari dei trasporti.

Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Per ciò che concerne le tariffe obbligatorie, gli Stati membri predispongono un controllo permanente ed efficace, nonché sanzioni appropriate in caso d'infrazione.

Gli Stati membri designano le organizzazioni di cui all'articolo 6.

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, procede ad una consultazione degli Stati membri sui progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri si concedono assistenza reciproca e assistono la Commissione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento non si applica ai trasporti delle merci elencate nell'allegato che è parte integrante del presente regolamento.

Articolo 19

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano gli obblighi derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 20

1. Le tariffe di riferimento e le nuove tariffe obbligatorie devono essere pubblicate non oltre il 1° gennaio 1979.
2. Le tariffe obbligatorie applicate all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla loro sostituzione con altre tariffe.
3. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate dagli Stati membri in esecuzione del regolamento (CEE) n. 1174/68 restano in vigore per le tariffe obbligatorie fissate a norma del presente regola-

mento fino alla loro sostituzione con le disposizioni adottate in base all'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 21

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

2. Il Consiglio decide, non oltre il 31 dicembre 1982, su proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato di cui all'articolo 16, sul regime ulteriore da applicare ai prezzi e alle condizioni di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

ALLEGATO

Trasporti ai quali non si applica il presente regolamento :

- i trasporti occasionali di merci a destinazione di e in provenienza da aeroporti, in caso di deviazione dei servizi aerei ;
 - i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi agganciati agli autoveicoli adibiti al trasporto di viaggiatori, nonché i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo a destinazione di e in provenienza da aeroporti ;
 - i trasporti postali ;
 - i trasporti di veicoli danneggiati ;
 - i trasporti di rifiuti e immondizie ;
 - i trasporti di animali morti per lo squartamento ;
 - i trasporti di api e di avannotti ;
 - i trasporti di oggetti e di opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali ;
 - i trasporti occasionali di oggetti e di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità e all'informazione ;
 - i traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda il personale e il materiale ;
 - i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione di o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, da circhi, da fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche od alla televisione ;
 - i trasporti di oro, argento, platino, valuta, monete e valori, francobolli, documenti, pietre preziose o perle naturali ;
 - i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali ;
 - i trasporti di parti di ricambio destinate alla navigazione marittima ;
 - i trasporti di animali vivi ;
 - i trasporti che richiedono l'impiego di mezzi eccezionali per quanto riguarda il materiale di trasporto o la circolazione ;
 - i trasporti di merci inviate da uno speditore ad un medesimo destinatario, ove il peso totale sia inferiore a cinque tonnellate ;
 - i trasporti di merci effettuati su un percorso totale inferiore ai 50 chilometri ; se il veicolo stradale è trasportato per via marittima per una parte del percorso, il percorso marittimo non viene preso in considerazione per il calcolo di tale distanza.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

(77/795/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽³⁾ e del 1977 ⁽⁴⁾ prevedono l'instaurazione di una procedura di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento ;

considerando che una procedura del genere è necessaria per caratterizzare il livello di inquinamento dei corsi d'acqua della Comunità e conseguentemente per orientare la lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, che è uno degli obiettivi dell'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni di vita e lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'in-

sieme della Comunità ; che i poteri d'azione specifici a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che lo scambio di informazioni sui livelli di inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lungo termine ed i miglioramenti derivanti dall'applicazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione dovrebbe permettere un raffronto quanto più significativo possibile dei risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione getta le basi di un sistema di sorveglianza dell'inquinamento delle acque dolci superficiali a livello comunitario e potrà costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell'ambiente del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati relativi a determinati parametri delle acque dolci superficiali ; che la Commissione redigerà un rapporto di sintesi, che verrà comunicato agli Stati membri ;

considerando che l'elenco delle stazioni dell'allegato I può utilmente essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatti determinati criteri ;

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. C 285 del 2. 12. 1976, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato II della presente decisione ; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Viene instaurata una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente decisione, per stazioni di prelievo o di misura si intendono le stazioni elencate nell'allegato I.

2. Le informazioni relative ai parametri elencati nella prima colonna dell'allegato II, che sono oggetto dello scambio di informazioni, sono :

- a) i risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;
- b) la descrizione dei metodi di prelievo, di conservazione dei campioni e di misurazioni applicati e la frequenza del campionamento.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro designa un organo centrale e ne informa la Commissione entro quindici giorni dalla notifica della presente decisione.

2. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione tramite l'organo centrale di ogni Stato membro.

3. I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono presentati secondo il modo di espressione e con le cifre significative indicate nella seconda e nella terza colonna dell'allegato II.

4. Le informazioni relative ad un anno civile vengono trasmesse alla Commissione almeno ogni dodici mesi.

5. La Commissione prepara ogni anno un rapporto di sintesi basato sulle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La parte del progetto del rapporto concer-

nente le informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per verifica all'organo centrale di tale Stato membro. Le eventuali osservazioni su tale progetto sono incluse nel rapporto. La versione definitiva è comunicata agli Stati membri.

6. La Commissione vigila sul funzionamento della procedura di scambio di informazioni e, entro un termine massimo di 3 anni dalla notifica della presente decisione, presenterà eventualmente al Consiglio proposte intese a perfezionare tale procedura e ad armonizzare, se necessario, i metodi di misura.

Articolo 4

1. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, vengono trasmesse dagli Stati membri, tramite i loro organi centrali, per la prima volta entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le prime informazioni oggetto dello scambio di informazioni sono quelle disponibili nell'anno civile che precede la notifica della presente decisione.

Articolo 5

1. L'elenco di cui all'allegato I può essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato.

2. La Commissione procede a tale modifica dopo essersi accertata che sono rispettati i seguenti criteri :

- l'elenco delle stazioni di prelievo o di misura è, per quanto riguarda ogni Stato membro, sufficientemente rappresentativo per i fini che si prefigge la presente decisione ;
- le stazioni sono situate in punti rappresentativi delle condizioni dell'ambiente idrico circostante e non subiscono l'influenza diretta e immediata di una fonte di inquinamento ;
- esse sono in grado di misurare periodicamente i parametri di cui all'allegato II ;
- esse sono in generale situate ad intervalli massimi di 100 km l'una dall'altra sui principali fiumi, esclusi gli affluenti ;
- esse sono situate a monte dei confluenti e non sono soggette a maree.

3. La Commissione comunica al Consiglio le modifiche accettate.

4. La Commissione presenta al Consiglio, per decisione, le richieste di modifica che essa non è stata in grado di accettare.

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'elenco dei parametri, il loro modo di espressione e le loro cifre significative, indicati nell'allegato II, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, purché le aggiunte apportate all'elenco riguardino unicamente parametri previsti nella legislazione comunitaria e per i quali sono disponibili dati in tutte le stazioni di prelievo o di misura degli Stati membri. Le modifiche del modo di espressione e delle cifre significative non devono comportare modifiche dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri nelle varie stazioni di cui all'allegato I.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione, qui di seguito chiamato « comitato », composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comi-

tato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.
- b) Qualora dette misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Maxau	362,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza	Reno
Mainz	498,5 km dopo il ponte sul Reno a Costanza	Reno
Koblenz/Braubach	590,3 km dopo il ponte sul Reno a Coblenza	Reno
Palzem	230,3 km prima della confluenza con il Reno	Mosella
Koblenz/Mosel	2 km prima della confluenza con il Reno	Mosella
Kleve/Bimmen	864,95 km dopo il ponte sul Reno a Costanza, all'uscita dalla Repubblica federale di Germania	Reno
Goch	21,4 km prima della confluenza con la Mosa	Niers
Herbrum	284,9 km di distanza a partire dalla sorgente (Kanal-km 212,04)	Ems
Hemeln	11 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda	Weser
Intschede	329,7 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda	Weser
Geesthacht	113 km dopo l'entrata nella Repubblica federale di Germania (Elba-km 584,5)	Elba
Jochenstein	2 203 km prima della foce del Danubio	Danubio

BELGIO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Warneton	a valle della confluenza con la Deule	Lys
Leers-Nord	all'entrata in Belgio	Espierre
Doel	all'uscita dal Belgio	Schelda
Bléharies	all'entrata in Belgio	Schelda
Erquelinnes	all'entrata in Belgio	Sambre
Heer-Agimont	all'entrata in Belgio	Mosa
Lanaye-Ternaaien	all'uscita dal Belgio	Mosa
Martelange	all'uscita dal Belgio	Sure
Zelzate	all'uscita dal Belgio	Canale Gand-Terneuzen

DANIMARCA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Nåby	Stazione n. 57.12	Suså
Nr Broby	Stazione n. 45.01	Odense Å
Tvilum bro	Stazione n. 21.01	Gudenå
Ahlergård	Stazione n. 25.05	Skjern Å

FRANCIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Méry	prima della confluenza con l'Aube (St 6 000)	Senna
Montereau	prima della confluenza con la Yonne (St 14 000)	Senna
Melun	(St 47 000)	Senna
Paris	Ponte di Tolbiac (St 81 000)	Senna
Saint-Rambert	Ponte d'Andrézieux a valle di Saint-Rambert (St 9 000)	Loira
Roanne	Ponte di Villecrest a monte di Roanne (St 13 000)	Loira
Orléans	a valle d'Orléans (St 51 000)	Loira
Nantes	a monte di Nantes (St 137 000)	Loira
Toulouse	a valle di Tolosa (St 161 000)	Garonna
Lamagistère	dopo la confluenza con l'Aveyron (St 117 000)	Garonna
Couthures	nei pressi di Couthures, a valle della confluenza con l'Avance (St 81 000)	Garonna
Auxonne	al ponte di Francia (St 11 000)	Saona
Mulatière	prima della confluenza con il Rodano (St 59 000)	Saona
Pont Carnot	a valle del lago di Ginevra e a monte della diga di Génissiat (St 67 000)	Rodano
Lyon	prima della confluenza con la Saona al ponte Poincaré (St 98 000)	Rodano
Saint-Vallier	prima della confluenza con l'Isère (St 104 000)	Rodano

IRLANDA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Slane Bridge	circa 12 km a valle di Navan (N 96 74)	Boyne
Corofin Bridge	circa 19 km a valle di Tuam (M 42 43)	Clare
Graiguenamanagh Bridge	circa 29 km a valle di Muine Bheag (Bagenalstown) (S 71 44)	Barrow
Killavullen Bridge	circa 13 km a valle di Mallow (W 65 99)	Blackwater (Munster)

ITALIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Ponte d'Adige	308 km dalla foce	Adige
Trento	253 km dalla foce	Adige
Badia Polesine	66 km dalla foce	Adige
Meirano	591 km dalla foce	Po
Cremona	281 km dalla foce	Po
Boretto	216 km dalla foce	Po
Borgo Forte	184 km dalla foce	Po
Pontelagoscuro	91 km dalla foce	Po
Ponte degli Albergi	38 km dalla foce	Metauro
Subbiano	178 km dalla foce	Arno
Nave di Rosano	120 km dalla foce	Arno
Capraia	70 km dalla foce	Arno
San Giovanni alla Vena	37 km dalla foce	Arno
Ponte Felcino	300 km dalla foce	Tevere
Ponte Nuovo	273 km dalla foce	Tevere
Roma	43 km dalla foce	Tevere

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Wasserbillig	prima della confluenza con la Mosella	Sure

PAESI BASSI

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Lobith	all'entrata nei Paesi Bassi	Reno superiore
Kampen	133 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	IJssel
Gorinchem	93,5 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Merwede superiore
Vreeswijk	89 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Lek
OM 42	Puttershoek, 120 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Vecchia Mosa
NM 34	presso l'isola di Brienoord, 134 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Nuova Mosa

PAESI BASSI (*seguito*)

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Eijsden	4,5 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Mosa
Lith	201 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Mosa
Keizersveer	248 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Bergse Maas
H 9	Haringvlietbrug (ponte di Haringvliet)	Haringvliet
H 12	in prossimità di Haringvlietdam	Haringvliet
IJ 17	alla foce del Keteldiep, 143 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Keteldiep
IJ 23	al centro del lago IJssel	Lago IJssel

REGNO UNITO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Chollerford	6 km a monte della confluenza (NY 919 706)	N Tyne
Warden Bridge	800 m a monte della confluenza (NY 910 660)	S Tyne
Wylam Bridge	immediatamente a monte del limite delle maree (NZ 119 645)	Tyne
Derwenthaugh	1,3 km a monte del limite delle maree (NZ 187 607)	Derwent
Whitford Bridge	3 km a monte del limite delle maree (SY 262 953)	Axe
Tregony Gauging Station	6 km a monte del limite delle maree (SW 921 445)	Fal
Devoran Bridge	immediatamente a monte del limite delle maree (SW 791 394)	Carnon
Forge Weir Halton	1,5 km a monte del limite delle maree (SD 514 648)	Lune
St Michael's Weir	immediatamente a monte del limite delle maree (SD 462 411)	Wyre
Samlesbury	1,5 km a monte del limite delle maree (SD 589 304)	Ribble
Teddington Weir	(TQ 171 714)	Tamigi
Chetwynd	(SK 187 138)	Tame
Nottingham	(SK 581 383)	Trent
Yoxall	(SK 131 177)	Trent
Fochabers	4 km a monte del limite delle maree (NG 341 596)	Spey
Craigiehall	3 km a monte del limite delle maree (NT 165 752)	Almond
Renton Footbridge	immediatamente a monte del limite delle maree (NS 389 783)	Leven

ALLEGATO II

PARAMETRI OGGETTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Modo di espressione e cifre significative per i dati relativi ai parametri

Parametri	Modo di espressione	Cifre significative		
		prima della virgola	dopo la virgola	
fisici	Portata ⁽¹⁾ (al momento del prelievo)	m ³ /sec	× × × ×	× ×
	Temperatura	°C	× ×	×
	pH	pH	× ×	×
	Conducibilità a 20 °C	μS cm ⁻¹	(<100) × × (≥100) × × ×	
chimici	Cloruri	mg/l Cl	(<100) × × (≥100) × × ×	
	Nitrati	mg/l NO ₃	× × ×	× ×
	Ammonio	mg/l NH ₄	× × ×	× ×
	Ossigeno disciolto	mg/l O ₂	× ×	×
	DBO ₅	mg/l O ₂	× × ×	×
	DCO	mg/l O ₂	× × ×	×
	Fosforo totale	mg/l P	× ×	× ×
	Tensioattivi che reagiscono al blu di metilene	eq. mg/l laurilsolfato di Na	× ×	× ×
	Cadmio totale	mg/l Cd	×	× × × ×
Mercurio	mg/l Hg	×	× × × ×	
micro-biologici	Coliformi fecali	/ 100 ml	× × × × × ×	
	Coliformi totali ⁽²⁾	/ 100 ml	× × × × × ×	
	Streptococchi fecali ⁽²⁾	/ 100 ml	× × × × × ×	
	Salmonelle ⁽²⁾	/ 1 l	×	

⁽¹⁾ Deve essere indicata la data del prelievo.

⁽²⁾ I dati relativi a questo parametro sono oggetto dello scambio di informazioni solo se viene misurato.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

(77/796/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che con le direttive 74/561/CEE ⁽³⁾ e 74/562/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha posto determinate condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e di trasportatore di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e che occorre garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore per le attività contemplate da tali direttive; che le imprese di cui alle direttive summenzionate sono interessate dalla presente direttiva unicamente se si tratta di società ai sensi dell'articolo 58 del trattato;

considerando che in materia di onorabilità e di capacità finanziaria è opportuno ammettere, come prova sufficiente per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro ospitante, la presentazione di idonei documenti, rilasciati da un'autorità competente del paese d'origine o di provenienza del trasportatore;

considerando che in materia di capacità professionale l'attestato rilasciato a norma delle disposizioni comunitarie relative all'accesso alla professione di trasportatore deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospitante;

considerando che, qualora gli Stati membri subordinino anche per i lavoratori dipendenti l'accesso alle attività contemplate dalla presente direttiva o l'esercizio delle

stesse al possesso di nozioni e di attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi altresì a questa categoria di persone e che, per lo stesso motivo, è opportuno applicare anche ai lavoratori dipendenti le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di mancanza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, per le attività di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva si applica altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽⁵⁾, esercitano le attività di cui all'articolo 2 a titolo di lavoratori dipendenti.

Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività contemplate dalle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, come prova sufficiente di onorabilità o di mancanza di fallimento, la presentazione di un

⁽¹⁾ GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato che faccia fede di questo giuramento o di questa dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso paese.

4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3.

Articolo 4

1. Quando in uno Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante un attestato, tale Stato considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti riguardanti la capacità finanziaria la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rila-

sciato da un'autorità amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

Articolo 5

1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 74/561/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 74/562/CEE, rilasciati da un altro Stato membro ove si basino su un esame superato dal richiedente o su una esperienza pratica di tre anni.

2. Per quanto riguarda le persone fisiche e le imprese che sono state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che le imprese in questione siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente di capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni. Questa attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato.

Quando si tratta di un'impresa, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa.

Articolo 6

Entro il termine previsto dall'articolo 7, gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE
